



## **PROVINCIA DI PRATO**

### **ALLEGATO all'Atto del Presidente**

**avente ad oggetto: Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Determinazione aliquota anno 2023.**

**Area Amministrativa BONCIOLINI ROSSELLA**

#### **Relazione Tecnica e Proposta**

A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 33/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa.

#### **Premesso che:**

- secondo l'articolo 42, secondo comma, lett. f) del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" il Consiglio è competente ad adottare gli atti con oggetto: "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- l'art. 26, comma 2, lett. e) dello Statuto della Provincia di Prato adottato mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015, tra l'altro, afferma che "spetta al Consiglio Provinciale istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi";
- l'art. 19, comma 3, del suddetto Statuto della Provincia di Prato adottato mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015, specifica che in ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del medesimo Statuto l'espressione "Giunta Provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che lo Statuto non disponga diversamente;
- il vigente articolo 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", disciplinando la competenza della Giunta,

dispone che tale organo “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;

- ai sensi del vigente art. 172 del D.Lgs. 267/00, comma 1, lettera c), “al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti (...) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

### **Richiamati:**

- 1) l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.97 avente ad oggetto “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” che prevede, tra l'altro, al comma 1, che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- 2) l'art. 60 del D.Lgs. 446 del 15.12.97 avente ad oggetto “Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali” che stabilisce, tra l'altro, che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione (...);
- 3) il Decreto del Ministero delle Finanze n. 457 del 14.12.1998 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” il quale stabilisce all'art. 2 l'“obbligo degli assicuratori di effettuare distinti versamenti a favore di ogni provincia competente”;
- 4) l'art. 17 del D.Lgs. n.68 del 06.05.2011 il quale prevede, tra l'altro, quanto di seguito specificato:

comma 1 - A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;

comma 2 - L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuale. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 318 del 29.12.2011 avente ad oggetto “Variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172” mediante la quale si era provveduto, tra l'altro:

- ad aumentare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nella misura di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali ed in riferimento all'esercizio 2012;
- a dare atto che l'aliquota applicabile, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione di tale provvedimento sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in riferimento all'esercizio 2012, è pari al 16 (sedici) per cento;

**Dato atto** che l'aliquota approvata nella deliberazione sopra citata è stata confermata nelle successive annualità e che si intende confermarla per l'annualità 2023;

**Richiamato** l'atto del Presidente n.138/2021 avente ad oggetto “Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Determinazione aliquota anno 2022”;

**Dato atto** che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2023/2025, sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente atto;

**Richiamati** tutti gli atti adottati dal Consiglio Provinciale e dal Presidente della Provincia nel corso dell'esercizio 2022 riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo 2022/2024 e le sue successive variazioni, nonché gli atti di verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle condizioni di equilibrio finanziario;

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 20/05/2019 ;

**Tenuto conto** delle seguenti indicazioni in merito alla pubblicazione delle deliberazioni

- della circolare n. 2 del Ministero dell'Economia e delle Finanze oggetto art. 15 bis del DL 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”
- del D.M 20 luglio 2021 e delle risoluzioni 21 settembre 2021 n. 7 e 8 dove viene precisato l'obbligo della trasmissione delle delibere tariffarie nel formato elettronico

PROPONE

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la presente relazione per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
2. di confermare, per l'annualità 2023, l'aliquota del 16% stabilita con la delibera della Giunta Provinciale n. 318/2011 e confermata nelle annualità successive secondo quanto previsto dal comma 2 art. 17 del D.Lgs. 68/2011 sull'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e tenuto conto all'art. 1 legge 28/12/2015 n. 208;
3. di dare atto che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2023/2025, sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente atto;
4. di procedere alla notifica nei termini di legge del presente atto agli Enti competenti e alla pubblicazione sul portale del federalismo fiscale;
5. vista l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, propone l'immediata eseguibilità.

Letto, firmato e sottoscritto

La Dirigente dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Firmato da:

**ROSSELLA BONCIOLINI**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023